\ **

**COMUNE DI PETROSINO**

PROVINCIA DI TRAPANI

**REGOLAMENTO**

**PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE**

**DI PETROSINO**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N° 11 DEL 09.02.2015**

**Articolo 1**

**Presupposto dell’ imposta**

1. Presupposto dell’imposta è il pernottamento in strutture ricettive all’area aperta – campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, residenze turistiche alberghiere, alberghi, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, ostelli per la gioventù, residence costituiti da uno o più immobili, foresterie, e aree di sosta (camper service), situati nel territorio comunale di Petrosino .
2. Il gettito dell’imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

**Articolo 2**

**Soggetto passivo**

1. Soggetto passivo dell’imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive descritte all’articolo 1 e non risulta iscritto nell’anagrafe del Comune di Petrosino.
2. Soggetto responsabile degli obblighi tributari, in qualità di sostituto d’imposta, è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati i soggetti passivi dell’imposta.

**Articolo 3**

**Definizioni**

1. Per gestore delle strutture ricettive si intendono tutti coloro i quali gestiscono a qualsiasi titolo le strutture definiti dal precedente articolo 1.

**Articolo 4**

**Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno i minori entro il decimo anno di età.
2. I proprietari di immobili che pagano l’IMU al Comune di Petrosino;
3. Coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva come individuati dall’art. 1;
4. Gli appartenenti alle forze dell’ordine che soggiornano per esigenze di servizio;
5. I volontari che nel sociale offrono il proprio servizio, in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall’Amministrazione comunale o per emergenze ambientali;
6. I sacerdoti e le suore. Gli autisti dei pulman e gli accompagnatori turistici di gruppi organizzati;
7. Gli organizzatori degli eventi patrocinati dal Comune e gli ospiti dell’Amministrazione comunale che partecipano ad eventi;
8. I soggetti portatori di handicap che beneficiano dei requisiti previsti dalla legge 104/1992 e si trovano in situazione di gravità ex art. 3 comma 3° della medesima legge.

Le esenzioni di cui ai punti 3,4,5 e 8 sono subordinate alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro e dalla competente ASP.

**Articolo 5**

**Periodo di applicazione**

1. L’imposta di soggiorno si applica nel territorio comunale dal 01/01 – 31/12 di ogni anno

**Articolo 6**

**Misura dell’ imposta**

1. Con Delibera di Consiglio n. 23 del 10.05.2023 vengono rideterminate le tariffe giornaliere nel modo seguente :
2. l’imposta di soggiorno è pari ad € 3,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in agriturismi, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, ostelli per la gioventù, residence costituiti da uno o più immobili, foresterie.
3. Per strutture come aree di sosta (camper service) e di Euro 2.50
4. Residenze turistiche alberghiere e alberghi a 1, 2 stelle e’ pari a Euro 2.50
5. Residenze turistiche alberghiere e alberghi a 3 stelle e’ pari a Euro 3.00;
6. Residenze turistiche alberghiere e alberghi a 4 stelle e’ pari a Euro 4.00;
7. Residenze turistiche alberghiere e alberghi a 3 stelle e’ pari a Euro 5.00;
8. Il versamento viene effettuato a persona fino ad un massimo di quindici pernottamenti consecutivi.

**Articolo 7**

**Obblighi di comunicazione**

1. Il gestore della struttura ricettiva dichiara e comunica all’ufficio tributi del comune entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare e quindi entro il 15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre e 15 gennaio di ogni anno, il numero dei pernottamenti imponibili ed esenti nel periodo considerato nonché i giorni di permanenza. I soggetti proprietari di unità abitative ammobiliate presentano all’ufficio tributi del comune apposita dichiarazione/comunicazione come da modulistica predisposta dal comune entro 48 ore dall’arrivo del turista, restando, comunque, obbligati alla dichiarazione/comunicazione riepilogativa prevista dal primo capoverso.
2. La dichiarazione/comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente a mezzo P.E.C. – posta elettronica certificata, con allegata la ricevuta della contabile del bonifico relativo al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di riferimento.
3. I gestori delle strutture ricettive, al momento dell’incasso dell’Imposta di soggiorno sono obbligati ad emettere apposita ricevuta utilizzando gli appositi bollettari predisposti dal Comune. I predetti bollettari dovranno essere ritirati presso l’ufficio tributi del Comune e restituiti non appena esauriti e comunque non oltre il 31 dicembre dell’anno di riferimento.
4. È facoltà dei gestori delle strutture ricettive che utilizzano software gestionali adeguare a proprie spese gli stessi in modo da potere emettere in modo automatizzato al momento dell’incasso dell’imposta di soggiorno apposita ricevuta d’incasso equivalente a quella contenuta negli appositi bollettari cartacei predisposti dal Comune. I dati contenuti nella ricevuta elaborata dal software gestionale dovranno essere trasmessi al comune con le stesse scadenza per la consegna dei bollettari cartacei. È obbligo dei gestori che si avvalgono della facoltà di utilizzare la ricevuta automatizzata di darne preventiva comunicazione scritta all’Ente.

**Articolo 8**

**Versamenti**

1. I soggetti di cui all’articolo 2, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l’imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato o al proprietario dell’unità abitativa. Quest’ultimi provvedono alla riscossione dell’imposta, rilasciando apposita quietanza, e al successivo versamento al comune.
2. Il gestore della struttura ricettiva, come individuato dal precedente art.2 effettuano i versamenti delle somme riscosse a titolo d’imposta di soggiorno, entro 15 aprile, il 15 luglio il 15 ottobre e 15 gennaio con bonifico bancario in favore del Comune di Petrosino specificandone il periodo di riferimento e le relative presenze.

**Articolo 9**

**Disposizioni in tema di accertamento**

1. Ai fini dell’attività di accertamento sul’imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1 commi 161 e 162 della legge n° 296/2006.
2. Ai fini dell’esercizio dell’attività di controllo l’amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può: a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti; b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
3. Gli adempimenti di cui al comma precedente devono essere compiuti dal gestore delle strutture ricettive entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta dal parte dell’Amministrazione comunale

**Articolo 10**

**Sanzioni**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18.12.1997, n° 471, n° 472 e n° 473, nonchè secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato, ai sensi dell’art. 13 del D.L.g.s. n° 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D.L.g.s. 472/1997.
3. Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge n° 689/1981.

**Articolo 11**

1. Con deliberazione di Giunta Municipale l’Ente designa un Funzionario Responsabile per l’applicazione del tributo, al quale è demandata la competenza ad emettere il processo verbale di constatazione e l’Ordinanza - Ingiunzione previsti dall’articolo precedente. Il Funzionario responsabile per l’applicazione del tributo appone altresì il visto di esecutività dei ruoli per la riscossione delle entrate non versate spontaneamente dai contribuenti.
2. Al responsabile di cui al comma 1° i contribuenti possono presentare, anche mediante P.E.C. richiesta di riesame in autotutela.
3. La nomina del Funzionario Responsabile viene comunicata al Ministero dell’economia e delle finanze.

**Articolo 12**

**Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dall’Amministrazione comunale a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto, sono riscosse coattivamente secondo le vigenti disposizioni di legge.

**Articolo 13**

**Rimborsi**

1. Il rimborso delle eventuali somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento del imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l’eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti del imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata su apposita richiesta, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione nelle ipotesi in cui l’eccedenza da compensare sia pari o superiore ad euro duemila/00.
3. Non si procede al rimborso del imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

**Articolo 12**

**Contenzioso**

1. Le controversie concernenti il imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D.L.g.s. n° 546/1992.

**Articolo 13**

**Disposizioni transitorie e finali**

1. Le disposizioni del presente regolamento, limitatamente per l’anno 2015, si applicano a decorrere dal 1° Aprile.
2. In sede di prima applicazione le disposizioni sui termini e sulle modalità di comunicazione e versamento del imposta di soggiorno di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento si considerano regolarmente assolti se effettuati con prima decorrenza 15 giugno.
3. E’ costituito un tavolo tecnico composto da delegati dell’amministrazione e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative allo scopo di monitorare l’applicazione della presente disciplina regolamentare nonchè al fine di individuare ulteriori procedure semplificate di versamento del imposta.

**Articolo 14**

**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore con la esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.